

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG9-08

Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG9-08 d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Il servizio di illuminazione votiva è ricompreso, già ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, tra i c.d. servizi pubblici a domanda individuale, ovvero non erogati alla generalità, ma a specifiche categorie di utenti. La costruzione e/o la gestione dell'impianto d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali costituisce concessione di servizio pubblico (sia pure a domanda individuale), necessariamente regolata nelle forme delle c.d. concessioni-contratto, e quindi caratterizzate dalla combinazione di due atti: uno unilaterale (di natura provvedimento) della P.A. e uno bilaterale (o negoziale), rappresentato da una convenzione tra P.A. e privato concessionario, che danno vita ad una fattispecie complessa. Tuttavia, poiché la costruzione, manutenzione e/o ampliamento della rete elettrica a servizio dell'illuminazione cimiteriale è strumentale e servente rispetto all'erogazione del servizio, l'affidamento in concessione del servizio, anche quando accompagnata da lavori del tipo suddetto, non individua una concessione di lavori pubblici (o di costruzione e gestione di opera pubblica), quanto piuttosto una concessione di servizio pubblico locale.

Parere sulla Normativa del 03/04/2008 - rif. AG9-08 d.lgs 163/06 Articoli 14 - Codici 14.1

In caso di realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento di impianti già esistenti, quand'anche essi abbiano un valore superiore al 50% del valore complessivo della concessione, stante il carattere di accessorietà degli stessi rispetto al servizio di illuminazione, il rapporto concessorio rientra nell'ambito della concessione di servizi. Al contrario, nel caso in cui al concessionario venga affidata la progettazione e la realizzazione, ex novo, di un impianto di illuminazione votiva, si può ritenere che la componente lavori "prevalga", non solo sotto il profilo economico, su quella dei servizi, configurando il rapporto come concessione di lavori pubblici. Il criterio aritmetico della prevalenza economica, infatti, deve essere considerato recessivo rispetto a quello dell'accessorietà; in tal senso, quand'anche i lavori abbiano un valore superiore al 50% del valore complessivo del contratto, se accessori rispetto ai servizi o alla fornitura, non ne costituiscono l'oggetto principale.